

Crisi e risanamento n. 33/2019

Gli strumenti stragiudiziali: piani attestati e accordi di ristrutturazione nella riforma del Codice della crisi

di Alessandro Solidoro - dottore commercialista, professore a contratto Università Bicocca di Milano

Il Codice della crisi d'impresa riforma gli istituti del piano attestato di risanamento e dell'accordo di ristrutturazione, recependo nella normativa le best practices professionali emanate nel corso degli ultimi anni. Tra le novità più rilevanti, con riguardo al piano attestato, viene indicato il contenuto minimo dello stesso e ampliato l'ambito della attestazione richiesta al professionista indipendente, nonché la necessità di attribuire data certa al piano e agli atti posti in essere in esecuzione dello stesso. Più profonda è invece la riforma dell'accordo di ristrutturazione, di fatto poco utilizzato in vigenza della precedente normativa, al quale si cerca di dare nuovo impulso, agevolando l'accesso e introducendo la possibilità di estensione forzata degli effetti degli accordi ai creditori non finanziari non aderenti. Nuova anche la norma sull'estensione degli effetti degli accordi sui coobbligati e sui soci illimitatamente responsabili.

Premessa

Gli strumenti stragiudiziali rappresentati dai piani attestati di risanamento e dagli accordi di ristrutturazione del debito vengono investiti dalla riforma del Codice della crisi d'impresa (CCI) con lo scopo evidente di recepire, con sagacia e con attenzione funzionale alla migliore funzionalità degli istituti, quanto le migliori prassi professionali e la giurisprudenza hanno contribuito a elaborare nella vigenza degli attuali strumenti. Occorre sottolineare da subito che l'intervento sui piani attestati, ha natura più sistematica, procedurale e definitoria che non effettivamente modificativa degli effetti giuridici degli stessi.

Altrettanto non può sostenersi per le modifiche intervenute sugli accordi di ristrutturazione che riguardano invece l'introduzione di:

- agevolazioni al momento dell'accesso,
- l'estensione dell'efficacia ai creditori minoritari non aderenti, collocati nella medesima classe omogenea, ancorché non siano di natura finanziaria e a condizione che l'accordo venga raggiunto

almeno con creditori che rappresentino il 75% del credito allocato nella classe e sempre che l'accordo preveda la continuità aziendale;

- l'estensione degli effetti anche a eventuali soci illimitatamente responsabili.

I piani attestati di risanamento

L'articolo di riferimento per i piani attestati è il [56](#), D.Lgs. 14/2019, "Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento" che recita:

"1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

b) le principali cause della crisi;

c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;

d) gli apporti di finanza nuova;

e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

5. Il piano può essere pubblicato nel Registro Imprese su richiesta del debitore.

6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa".

Come si evidenzia, immediatamente l'istituto acquista una valenza autonoma e non è più rappresentato, come nel precedente [articolo 67](#), L.F., solo quale strumento al fine della esclusione dell'azione revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie concesse del debitore in esecuzione del piano stesso.

In questa ottica vengono chiariti i presupposti oggettivi, che sono rappresentati dall'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza.

Giova rilevare che il nuovo Codice stabilisce la definizione di crisi e di insolvenza all'[articolo 2](#), comma 1, che riporta:

“lettera a): “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
lettera b): “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”

Rimangono invariati i requisiti soggettivi, cioè l’essere un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori non minori, che non abbiano congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 14/2019, cioè:

“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro; i predetti valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348”.

Immutata resta anche la finalità: consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa. Rimane escluso ontologicamente il ricorso a questo strumento per risolvere la crisi/insolvenza dell’impresa attraverso la “semplice” liquidazione.

Ciò che rappresenta un elemento di novità, come detto, è il comma 2, [articolo 56](#), D.Lgs. 14/2019 che indica il contenuto “minimo” del piano che deve avere data certa.

In particolare il comma 2 recita:

“Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;

d) gli apporti di finanza nuova;

e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto”.

Si tratta di novità più teorica che pratica, in quanto il contenuto “minimo” del piano era già stato individuato dalla *best practice* professionale e in particolare dal documento “*Principi per la redazione dei piani di risanamento*” redatto nell’ottobre 2017 dal Cndcec.

Ciò che appare innovativo e, non completamente coerente con lo strumento e con l’esigenza comunque di tutela delle informazioni aziendali pur nel quadro delle necessarie amplissime *disclosure* che il debitore deve fornire ai creditori, è la circostanza che al piano debbano essere allegati i documenti di cui all’[articolo 39](#), D.Lgs. 14/2019 come disposto dal comma 3, [articolo 56](#), D.Lgs. 14/2019 CCI.

Si tratta in particolare di quanto segue:

“1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il Tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore”.

È pur vero che la pubblicazione del piano attestato non è obbligatoria e pertanto lo stesso potrebbe essere utilizzato solo nell’ambito delle trattative con i creditori, tuttavia la fruibilità dei benefici tributari connessi al trattamento delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti richiede la pubblicazione del piano nel Registro Imprese ai sensi dell’[articolo 88](#), comma 4, Tuir.

La facoltà di pubblicazione oggi è anche sancita espressamente dal comma 5, articolo 56, D.Lgs. 14/2019.

Elemento di novità è rappresentato dalla necessità che il piano abbia data certa, così come è necessario abbiano data certa, gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano, così come previsto dall'[articolo 56](#), comma 6, D.Lgs. 14/2019.

È evidente la volontà di evitare l'estensione della esenzione da revocatoria di atti non effettivamente previsti dal piano attestato, ma formatisi effettivamente in data successiva.

Permane la presenza necessaria dell'attestatore, oggi denominato "professionista indipendente", la cui definizione è contenuta nell'[articolo 2](#), comma 1, lettera o), D.Lgs. 14/2019:

“professionista indipendente”: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1. essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;*
- 2. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399, cod. civ.;*
- 3. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, nè essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, nè aver posseduto partecipazioni in essa”.*

I requisiti per essere iscritti all'albo dei gestori della crisi e insolvenza dell'impresa sono definiti nell'[articolo 358](#), comma 1, D.Lgs. 14/2019:

“1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

- a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;*
- b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;*
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.*

Le condizioni per essere iscritti all'albo, avendone i requisiti, sono previste dall'[articolo 356](#), comma 2, D.Lgs. 14/2019:

“2. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), D.M. 202/2014 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno 4 procedure negli ultimi 4 anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato”.

Definite in tale modo, più articolato e professionalizzante, le caratteristiche proprie del professionista indipendente, occorre rilevare come sia modificato in senso estensivo il sindacato di valutazione affidatogli.

Non si parla più solo, e già poco non è, di attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano in termini economici, ma anche di fattibilità in termini giuridici.

Non è questa la sede per una disamina del tormentato *iter* giurisprudenziale che ha portato a definire la portata di tale distinzione e l’estensione dell’eventuale sindacato del Tribunale in materia di fattibilità economica. Ci si limita qui a osservare che il sindacato di fattibilità giuridica appare estraneo alle competenze professionali proprie richieste all’attestatore/professionista indipendente, obbligando quindi quest’ultimo, non tanto a estendere il proprio *range* di nozioni, ma ad avvalersi, di pareri di ulteriori esperti legali per pervenire al ragionevole convincimento che il piano non sia incompatibile con norme inderogabili.

Appare invece, allo stato, irrisolto il tema della portata dell’attestazione in termini di fattibilità economica ai fini del piano attestato di risanamento.

Infatti, in materia concordataria è relativamente consolidato il principio che per fattibilità economica si intende:

“inesistenza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabili caso per caso con riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi”¹.

¹ Corte di Cassazione, sezione I, n. 9061/2017 – in Sentenze Web Corte Suprema di Cassazione

Circostanza diversa incontriamo con riferimento ai piani attestati, ove invece l'esenzione dalla attuazione dell'azione revocatoria di atti compiuti in esecuzione dei medesimi per reggere successivo vaglio del Tribunale in ipotesi di fallimento del debitore, presuppone da parte del Tribunale stesso:

“il compiere con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all'attuazione del piano di risanamento del quale l'atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo²”.

Dunque, l'attestazione corretta è quella che giudica *ex ante* un piano fattibile in quanto non manifestamente inidoneo a raggiungere la propria finalità, o al contrario è quella che giudica *ex ante* un piano fattibile solo se manifestamente idoneo a raggiungere le finalità prefisse?

L'opinione di chi scrive non può che indirizzarsi verso la prima ipotesi, ovvero di attestazione di “non inidoneità”.

Non dimentichiamoci infatti che nella logica di una valutazione *ex ante* di piani che hanno lo scopo di tranquillizzare i soggetti terzi affinché mantengano relazioni economiche con l'impresa debitrice in crisi, e di consentire nel contempo il riequilibrio finanziario e lo sdebitamento di quest'ultima, confinare lo strumento ai casi di manifesta attitudine, vuol dire azzerarne la portata pratica.

La manifesta attitudine appare presupporre la necessaria realizzazione del piano, quando lo strumento esentativo da revocatoria presuppone invece proprio che il piano stesso non sia andato a buon fine e quindi il debitore sia successivamente fallito.

Si verrebbe a creare una curiosa tautologia: il debitore è fallito in quanto il piano non era manifestamente idoneo a risolvere la crisi in una in cui versava e conseguentemente l'esenzione della revocatoria non opererebbe mai.

Verrebbe quasi da dire che, in termini generali, il manifesto successo non è neppure un requisito richiesto per l'intrapresa legittima di una qualunque iniziativa imprenditoriale.

Occorre ad avviso di chi scrive, mantenere alto il livello di attenzione sapendo distinguere da una parte l'assunzione di un ragionevole rischio imprenditoriale da parte dell'imprenditore in crisi e dei soggetti economici che con esso sono chiamati a concludere relazioni commerciali - supportati da un serio strumento di previsione sull'andamento gestionale ed economico finanziario atteso (il piano) - e dall'altra l'aspettativa che il piano stesso assicuri certezza in ordine alle evoluzioni prospettiche in esso previste.

² Corte di Cassazione, sezione VI, n. 13719/2016 – in Sentenze Web Corte Suprema di Cassazione

Ultimo aspetto, non secondario, è che nella norma novellata non è inserito alcun riferimento a un limite di durata del piano di risanamento. Nuovamente occorrerà riferirsi alle *best practices* professionali per le quali il piano ha tendenzialmente una durata massima di 5 anni anche se i termini di pagamento dei debiti possono essere determinati in un orizzonte temporale più lungo.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

La normativa di tale istituto è prevista dagli articoli da [57](#) a [64](#), D.Lgs. 14/2019 alla sezione “*Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione*”.

La trattazione in questa sede sarà limitata agli accordi di ristrutturazione in senso letterale, pertanto quelli regolati dagli articoli da [57](#) a [61](#), con gli effetti sulla disciplina societaria prevista dall’articolo [64](#), D.Lgs. 14/2019.

Conseguentemente non si tratterà né della “Convenzione di moratoria” prevista da [articolo 62](#), D.Lgs. 14/2019, né della “*Transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi*” prevista dall’[articolo 63](#), D.Lgs. 14/2019.

Molto dell’attuale assetto normativo rimane intonso:

- a) l’accordo di ristrutturazione è una procedura che riguarda l’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale;
- b) il presupposto oggettivo è l’esistenza di uno stato di crisi e di insolvenza, come già trattati al paragrafo precedente;
- c) l’accordo deve avere forma scritta e data certa;
- d) la finalità è il pagamento dei creditori aderenti, secondo le modalità negoziate con ciascuno e di quelli non aderenti in misura integrale:
 - d1) entro 120 giorni dall’omologa o omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data;
 - d2) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
- e) le adesioni devono rappresentare almeno il 60% del credito complessivo (salvo la previsione di cui all’[articolo 60](#), D.Lgs. 14/2019);
- f) i requisiti per l’estensione estesa e forzata a favore dell’efficacia degli accordi restano:
 - f1) l’omogeneità delle categorie di creditori;
 - f2) la correttezza nella conduzione delle trattative;
 - f3) la completezza e l’aggiornamento dell’informativa ai creditori;
 - f4) la convenienza della proposta del trattamento rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;

f5) la non coercibilità dell'estensione per l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti;

f6) la necessità di attestazione da parte di un professionista indipendente, anche se nella nuova estensione alla fattibilità giuridica già commentata al paragrafo precedente;

f7) la sospensione nell'applicazione degli articoli [2446](#), comma 2 e comma 3, [2447](#), [2482-bis](#), commi 4-5-6 e [2482-ter](#), cod. civ., ovvero sia delle norme generalmente riguardanti la riduzione e la perdita del capitale sociale.

A fronte dei caratteri di continuità esistono invece diversi, importanti, elementi di novità nel nuovo Codice.

In primo luogo cambia la percentuale di adesione, riducendosi dal 60% al 30%, per effetto dell'[articolo 60](#), D.Lgs. 14/2019, qualora non sia prevista moratoria dei creditori estranei agli accordi, né siano stati richieste e siano rinunciate le richieste di misure protettive temporanee.

La logica di tale strumento di incentivazione appare evidente nelle finalità di premiare, in termini di facilità di concludere gli accordi, quegli imprenditori che con maggiore tempestività abbiano intrapreso l'utilizzo dello strumento.

Solo questi imprenditori infatti, a motivo della più ridotta gravità della propria insolvenza, potranno utilizzare lo strumento garantendo il pagamento dei creditori non aderenti (numericamente e quantitativamente più rilevanti di quelli degli accordi di ristrutturazione non agevolati) senza necessitare né di strumenti protettivi (in ragione della minore aggressività dei creditori, presumibilmente da minor tempo insoddisfatti dei loro crediti), né di moratoria nel pagamento.

Un secondo profilo di novità rilevante, anche questo nella logica di dare nuovo impulso allo strumento di fatto non così fortemente utilizzato nella pratica, è l'estensione forzosa degli accordi anche ai creditori non finanziari, superando il contenuto dell'attuale [articolo 182-septies](#), L.F..

Il presupposto è che i creditori siano suddivisi in categorie e che all'interno di ciascuna aderisca almeno il 75% dei partecipanti, al realizzarsi del quale gli effetti si estendono al residuo 25% se sussistono le condizioni sopra descritte al punto f).

La differenza nella estensione dell'accordo ai creditori non finanziari rispetto a quelli finanziari discende dalla circostanza che, perché valga nei confronti dei primi, l'accordo non deve avere contenuto liquidatorio e invece presupponga la continuità aziendale (sia essa diretta o indiretta), mentre l'estensione ai creditori finanziari presuppone che l'indebitamento nei confronti degli stessi sia almeno pari al 50% dell'indebitamento complessivo.

Terzo profilo di novità è la previsione esplicita di rinnovo dell'attestazione ai sensi dell'[articolo 58](#), D.Lgs. 14/2019, nell'ipotesi di modifiche sostanziali negli accordi.

Anche in questo caso, pare di poter dire che la norma si è adeguata a quella che è stata la migliore prassi fino a oggi sviluppata, che ha fatto ricorso al rinnovo dell'attestazione sia nelle ipotesi di riformulazione sostanziale del piano sottostante gli accordi, sia di riformulazione parziale ma volta a contenere atti non esplicitamente originariamente previsti.

L'[articolo 58](#), D.Lgs. 14/2019 prevede esplicitamente il rinnovo dell'attestazione sia che i fatti nuovi o modificativi avvengano prima sia che avvengano dopo l'omologazione dell'accordo, pur nulla dicendo se l'effetto dei fatti modificativi sia quello di rendere necessaria anche una nuova omologazione³.

Ultimo e relevantissimo aspetto innovativo è quanto sancito dall'[articolo 59](#), D.Lgs. 14/2019 sulla estensione degli effetti degli accordi sui coobbligati e sui soci illimitatamente responsabili.

In primo luogo si stabilisce che si applica l'[articolo 1239](#), cod. civ. e che quindi la remissione accordata al debitore principale libera anche i fidejussori. Nel caso invece dei creditori non aderenti a cui venga estesa l'efficacia degli accordi sensi dell'[articolo 61](#), D.Lgs. 14/2019, questi conservano i propri diritti contro i coobbligati, fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Da ultimo, salvo patto contrario, gli accordi estendono la loro efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Gli effetti di tale scelta del Legislatore appaiono, *prima facie*, duplici.

Da un lato essa comporta, per quanto riguarda l'attività del professionista indipendente, una valutazione più complessiva della convenienza del *cram down*, dall'altro, per quanto riguarda le trattative tra debitore e creditori a vario titolo garantiti da terzi, implica una diversa e più articolata valutazione della convenienza delle proposte di accordo.

Conclusione

Limitando l'analisi agli strumenti sopra descritti, appare evidente la volontà del Legislatore di recepire, dandogli adeguata collocazione sistematica, quanto di buono la miglior prassi ha sviluppato con la pregressa normativa, per dare risposta alle istanze che le trattative tra debitore e creditori hanno sollevato in un percorso di sempre crescente consapevolezza sui rischi e le opportunità dei 2 istituti qui trattati. Appare anche evidente la volontà di dare maggiore incentivazione all'utilizzo dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione e in particolare ai secondi, snellendo la normativa, agevolando l'accesso ed estendendone gli effetti. Sarebbe opportuno che tale intenzione venisse colta, seppur nel

³ Sul punto, L. Jeantet e P. Vallino, "La riforma del fallimento", pag. 174-176, Italia Oggi 2019.

legittimo spazio interpretativo di operatori, da dottrina e giurisprudenza, per non vanificare la finalità di una riforma che aspira a dare un assetto finalmente stabile a quasi 15 anni di continui interventi normativi.

ec Euroconference
Editoria

! « (IN OFFERTA **SCONTO 30%**) »

LE DETRAZIONI PER LE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

Autore: Alessandro Perini

Offerta **30% di sconto** fino al 15 aprile 2019

€ 21,00 anziché € 30,00

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso

ACQUISTA ORA